



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE**

**E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001**

adottato ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 05 Maggio 2021

## INDICE

### Parte Generale

1.	Paini S.p.A Rubinetterie - Attività e organizzazione .....	4
2.	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .....	4
2.1	Il regime di responsabilità amministrativa previsto per le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica .....	4
2.2	I reati previsti dal Decreto .....	6
2.3	I reati commessi all'estero .....	14
2.4	L'adozione di un Modello di organizzazione e di gestione quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa .....	15
3.	Adozione di un Modello di organizzazione e gestione da parte di Paini S.p.A.....	16
3.1	Obiettivi perseguiti da Paini S.p.A. con l'adozione del Modello Organizzativo .....	16
3.2	Finalità specifiche del Modello.....	16
3.3	I destinatari del Modello.....	17
3.4	Struttura del Modello .....	18
3.5	Modifiche e integrazioni del Modello .....	19
3.6	Modalità operative seguite per l'adozione del Modello .....	19
3.6.1	Risk Assessment - Prima adozione del Modello.....	19
3.6.2	Le Attività Sensibili .....	19
3.6.3	Le procedure definite dal Modello .....	20
3.7	Codice Etico .....	21
4.	L'Organismo di Vigilanza .....	21
4.1	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza .....	21
4.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	24
4.3	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza .....	27
4.4	Comunicazioni dell'OdV nei confronti degli organi societari .....	29
5.	Formazione del personale e informativa .....	29
5.1	Formazione del personale .....	29
5.2	Obblighi di collaboratori esterni, fornitori e <i>partners</i> .....	30
6.	Sistema disciplinare .....	31
6.1	Principi generali .....	31
6.2	Provvedimenti per inosservanza da parte dei dipendenti .....	31
6.2.1	Dipendenti diversi dai dirigenti .....	31
6.2.2	Dipendenti con qualifica dirigenziale .....	32
6.2.3	Provvedimenti per inosservanza da parte di fornitori,consulenti, collaboratori esterni e partner.....	33

### Parte Speciale

7.	Introduzione.....	34
8.	<b>Reati contro la Pubblica Amministrazione.....</b>	<b>35</b>
8.1.	Tipologia di reati.....	35
8.2.	Attività sensibili.....	35
8.3.	Norme di comportamento.....	40
8.4.	Procedure specifiche.....	40

<b>9.</b>	<b>Reati societari</b> .....	40
9.1.	Tipologia reati.....	40
9.2.	Attività sensibili .....	41
9.3.	Norme di comportamento.....	41
9.4.	Procedure specifiche .....	41
<b>10.</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio e in materia di violazione del diritto di autore</b> .....	43
10.1.	Tipologia di reati .....	43
10.2.	Attività sensibili.....	43
10.3.	Norme di comportamento .....	44
10.4.	Procedure specifiche.....	46
<b>11.</b>	<b>Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</b> .....	46
11.1.	Tipologia di reati.....	46
11.2.	Attività sensibili.....	46
11.3.	Norme di comportamento .....	46
11.4.	Procedure specifiche.....	48
<b>12.</b>	<b>Reati ambientali</b> .....	48
12.1.	Tipologia di reati.....	49
12.2.	Attività sensibili.....	49
12.3.	Norme di comportamento.....	49
12.4.	Procedure specifiche.....	50
<b>13.</b>	<b>Riciclaggio, ricettazione e autoriciclaggio</b> .....	51
13.1.	Tipologia di reati.....	51
13.2.	Attività sensibili.....	51
13.3.	Norme di comportamento .....	51
13.4.	Procedure specifiche.....	52
<b>14.</b>	<b>Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati</b> .....	52
14.1.	Tipologia di reati .....	52
14.2.	Attività sensibili.....	53
14.3.	Norme di comportamento .....	53
14.4.	Procedure specifiche .....	54
<b>15.</b>	<b>Reati Tributari</b> .....	54
15.1.	Tipologia di reati .....	54
15.2.	Attività sensibili.....	54
15.3.	Norme di comportamento .....	54
15.5.	Procedure specifiche .....	55

**ALLEGATI:**

- Allegato 1- Codice Etico
- Allegato 2 - Protocolli 231
- Allegato 3 - Catalogo reati

## 1. PAINI S.P.A. RUBINETTERIE - Attività e organizzazione

Paini S.p.A. Rubinetterie (di seguito anche “PAINI S.p.A.” o “la Società”) è stata costituita in data 20 dicembre 1972 ed ha sede legale in Pogno (NO), Via Cremosina, n.43. La Società svolge la propria attività nel settore industriale, comparto metalmeccanico, in cui opera producendo e commercializzando in Italia e all'estero, rubinetterie igienico-sanitarie, tradizionali e monocomando, in ottone, acciaio e tecnopolimeri.

La Società svolge le attività sopra citate nei due stabilimenti siti in Pogno.

L'organo al vertice del sistema di governo aziendale è il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delega formalmente parte dei suoi poteri al Presidente e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale.

## 2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

### 2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto per le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito, il “**Decreto**”) ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, gli “**Enti**” e, singolarmente, l’“**Ente**”) qualora determinati reati, specificamente individuati dal Decreto, siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (di seguito, i “**Soggetti Apicali**”), o (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

Tale responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto e, per espressa previsione dell'articolo 8 del Decreto, è autonoma rispetto a quella dell'autore del reato.

La previsione di una responsabilità amministrativa degli Enti discendente da reato è finalizzata a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali, espressamente individuati a livello legislativo in conformità al principio di legalità, le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di

personalità giuridica che abbiano tratto vantaggio dalla commissione degli stessi. Tutte le ipotesi di reato per le quali sussiste una responsabilità amministrativa degli Enti sono attualmente individuate dal Decreto.

La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi di un Ente derivanti dalla commissione, nel suo interesse o vantaggio, di uno o più dei reati sopra indicati spetta al giudice penale competente per i delitti o le contravvenzioni dai quali tali illeciti discendono; per ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale l'articolo 40 del Decreto dispone l'obbligatoria riunione del procedimento penale contro l'autore del fatto e del procedimento amministrativo contro l'Ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato.

L'apparato sanzionatorio a carico dell'Ente prevede misure particolarmente afflittive quali:

- **la sanzione pecuniaria.** Si applica a seguito del riconoscimento della colpevolezza dell'Ente a seguito di realizzazione di qualsiasi condotta illecita, tra quelle richiamate dal medesimo Decreto ed è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote».
- **la sanzione interdittiva.** Si applica per alcune tipologie di reati e per le ipotesi di maggior gravità. Può essere irrogata anche in via cautelare e si traduce nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- (i) abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- (ii) abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- (iii) abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- (iv) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti - considerati di ravvedimento operoso - anziché la Sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.

- **la confisca.** Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.
- **la pubblicazione della sentenza.** Può essere inflitta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

Il Decreto elenca tassativamente le fattispecie di reato dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti. Si rinvia all'allegato III per una descrizione di dettaglio dei reati elencati nel Decreto e nelle successive modificazioni e integrazioni.

## **2.2 I reati previsti dal Decreto**

La responsabilità dell'Ente ad oggi sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di condotte illecite (c.d. reati presupposto) richiamate espressamente nel Decreto:

- i. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001);
- ii. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001);
- iii. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001);
- iv. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001);
- v. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001);
- vi. Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001);
- vii. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001);
- viii. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001);
- ix. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001);
- x. Reati e illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001);
- xi. Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme

antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D.Lgs. n. 231/2001);

xii. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D.Lgs. n. 231/2001);

xiii. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, D.Lgs. n. 231/2001);

xiv. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D.Lgs. n. 231/2001);

xv. Reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia, (Legge 16 marzo 2006, n. 146 artt. 3 e 10);

xvi. Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231/2001);

xvii. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D.Lgs. n. 231/2001).

xviii. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*, D.Lgs. 231/2001);

xix. Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o scommessa (art. 25-*quaterdecies*, D.Lgs.231/2001);

xx. Reati tributari (art. 25- *quinqüesdecies*, D.Lgs 231/2001).

xxi. Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*, D.Lgs.231/2001).

Ne consegue che nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità "amministrativa" dell'ente. Per un'analisi più approfondita dei singoli reati previsti dal D.Lgs. 231, che verranno analiticamente enunciati nei prossimi paragrafi, si rimanda ai relativi articoli del Codice Penale e del Codice Civile.

### **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001)**

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. e 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) - reato inserito dall'articolo 1, comma 9, lett.b-1, della Legge 09 gennaio 2019, n. 3.

**Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001-** Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001** introdotto dal D. Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art.2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. così come modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n.38);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c. – reato inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 15 marzo 2017, n.38);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).

**Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 (art. 25 –*quater*, D.Lgs. 231/2001)**

**Art. 25-*quater* 1) Infibulazione (Legge 7/2006)**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

**Delitti contro la personalità individuale (art 25-*quinquies*, D.Lgs. 231/2001)**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

**Reati di abuso di mercato (art 25-*sexies*, D.Lgs. 231/2001)**

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

**Illeciti Amministrativi (art.187-*quinquies* TUF)**

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

**Reati in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001 – Legge 123/2007)**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

**Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

**Reati in materia di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/2001 – articolo aggiunto dal D.Lgs.231/2007 e sue successive modifiche)**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p. - reato inserito dall'articolo 3, comma 5, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186]).

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, D.Lgs. 231/2001- Legge 48/2008)**

- Falsità in documenti informatico pubblici (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

**Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D.Lgs. 231/2001 - Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29, e successive modifiche)**

- Associazione a delinquere (art. 416, c.p. ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);

- Traffico di organi prelevati da persona vivente (Art.601 bis c.p. inserito limitatamente all'ipotesi di reato scopo ex art. 416, comma 6. c.p. dalla Legge 236/2016 in vigore dal 07.01.2017);
- Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis*);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter*);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-*bis* (L. 203/1991);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, .P.R. 309/90);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(\*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

(\*) *Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

**Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1, D.Lgs. 231/2001-** Articolo aggiunto dalla L. legge n. 99 del 23/07/09)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

**Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-*novies*, D.Lgs. 231/2001-** Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l.633/1941 comma 1 lett a) bis); Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 2);

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 -decies** Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e rinumerato dal D.Lgs. del 7 luglio 2011 n.121, art. 2)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001-** Articolo aggiunto dal D.Lgs. del 7 luglio 2011 n.121,e sue successive modifiche)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);
- Scarico di acque (art. 137 del D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. 152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257 del D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.Lgs. 152/2006 - richiamo da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 del 01/03/2018)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. 152/2006);
- Violazioni degli obblighi del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) (art. 260-bis D.Lgs.152/2006)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006);
- Reati in materia di emissioni (art. 279 del D.Lgs. 152/2006);

- Importazione o esportazione, senza certificato o licenza di particolari esemplari, animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 L. 150/1992);
- Commercio di particolari esemplari animali e vegetali (art. 2 L. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3-*bis* del D.Lgs. 150/1992);
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 L. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono (art. 3 del L. 549/1993);
- Inquinamento doloso (art. 8 del D.Lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo (art. 9 del D.Lgs. 202/2007);
- Inquinamento ambientale ( art.452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art.452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art.452 – quinquies c.p.);
- Delitti associativi aggravati (art.452 octies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività.

**Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001**  
 - Articolo aggiunto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161)

- Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).

**Razzismo e xenofobia (art 25 - *terdecies* - articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167)**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 3, comma 3 bis, della L. 654/1975 – richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 del 01/03/2018)

**Frode Sportiva (art .25 - *quaterdecies* - articolo aggiunto dalla L. 3 maggio 2019 n. 39)**

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività da giuoco o scommessa (art. 4 L. 401/1989).

**Reati Tributari (art. 25 - *quinqüesdecies* – articolo aggiunto dall'art. 39, comma 2, del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, e da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020.**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ( art.2, commi 1 e 2-bis D.Lgs 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ( art.3 D.Lgs 74/2000)

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8, comma 1 e 2-bis D.Lgs 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili ( art 10, D.Lgs 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ( art.11, D.Lgs 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000)

**Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies - articolo introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75; reati di contrabbando previsti dal Testo Unico Doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

### **2.3 I reati commessi all'estero**

Secondo quanto espressamente stabilito nel D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano di condotte illecite commesse all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- b. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c. l'ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (norme del Codice Penale che disciplinano i reati commessi all'estero; qualora la legge preveda che l'autore del comportamento illecito sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente medesimo);
- d. l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## **2.4 L'adozione di un Modello di organizzazione e di gestione quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa**

Il Decreto prevede, all'articolo 6, che gli Enti non debbano rispondere del reato commesso nel loro interesse o vantaggio da uno dei Soggetti Apicali qualora siano in grado di provare:

- (i) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) di aver affidato ad un proprio organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- (iii) che la commissione del reato da parte dei Soggetti Apicali si è verificata solo a seguito dell'elusione fraudolenta del predisposto Modello di organizzazione e gestione; e
- (iv) che la commissione del reato non è stata conseguente ad una omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, nell'ipotesi in cui il reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia commesso da una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione e gestione volto alla prevenzione dei reati della specie di quello verificatosi ha, di per sé, efficacia esimente da responsabilità per l'Ente.

Ai sensi degli articoli 12 e 17 del Decreto l'adozione di un Modello di organizzazione e di gestione rileva, oltre che come possibile esimente per l'Ente dalla responsabilità amministrativa, anche ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria e della inapplicabilità delle sanzioni interdittive, purché esso sia adottato in un momento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e risulti idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quelli verificatesi.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 del Decreto, il Modello di organizzazione e gestione di un Ente deve:

- (i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- (ii) stabilire procedure volte a prevenire la commissione dei reati, cui dovranno conformarsi i soggetti in posizione apicale nell'assunzione e attuazione delle decisioni dell'Ente;
- (iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire che si verifichino situazioni atte a favorire la commissione di reati, quali tipicamente la creazione di fondi occulti;
- (iv) prevedere obblighi di informazione dei vari settori aziendali nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento del Modello; e

- (v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni del Modello, in modo da garantirne l'efficace attuazione.

I modelli di organizzazione e gestione previsti dal Decreto consistono pertanto in un insieme di regole procedurali volte alla prevenzione dei reati ed in una serie di misure di comunicazione delle intervenute violazioni alle individuate procedure. Il Modello adottato deve quindi prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività dell'Ente nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni in cui vi è il rischio di commissione di un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

### **3. Adozione di un Modello di organizzazione e gestione da parte di Pains S.p.A.**

#### **3.1 Obiettivi perseguiti da Pains con l'adozione del Modello di organizzazione e gestione**

La Società – al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione dei propri affari e nello svolgimento delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto di procedere all'attuazione di un Modello di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto (di seguito, il “Modello”). Il processo di definizione del Modello è stato effettuato tenendo conto dei dettami del D.Lgs. 231/2001 e delle Linee Guide elaborate sul tema da Confindustria.

Con l'adozione del presente Modello si prevede inoltre la nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche, l'“OdV”) deputato a vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso e chiamato a curarne l'aggiornamento.

#### **3.2 Finalità specifiche del Modello**

Scopo del presente Modello è l'adozione di un sistema strutturato e organico di regole comportamentali e di controllo, che consenta di impedire la commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto (di seguito, le “Aree a Rischio”) e la previsione di specifiche regole di controllo per le attività concernenti tali aree, il Modello intende:

- (i) consentire alla Società, grazie ad una attività di monitoraggio delle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati per i quali il Decreto prevede una responsabilità amministrativa degli Enti;
- (ii) determinare, in tutti coloro che operano in nome o per conto della Società nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter dare luogo ad una responsabilità di natura amministrativa in capo a detta Società, ove essi commettano nell'interesse o a vantaggio di essa i reati contemplati dal Decreto; e
- (iii) ribadire che le condotte costituenti i reati di cui al Decreto sono fortemente condannate da Pains S.p.A., anche ove poste in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, in quanto contrarie, oltre che a disposizioni di legge, anche ai principi etico - sociali a cui Pains S.p.A. ispira la propria attività sociale.

Per il conseguimento delle suddette finalità, la Società ha compiuto in primo luogo una attività di “*risk assessment*” (nelle modalità descritte al successivo punto 3.6) volta ad individuare, all'interno della propria realtà aziendale, le attività a rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Pains S.p.A. ha inoltre reputato necessario il compimento delle seguenti attività:

- (i) stabilire modalità di documentazione delle attività inerenti alle Aree a Rischio che consentano una verifica *ex post* di tali attività;
- (ii) definire le competenze dei soggetti operanti nelle Aree a Rischio, in ottemperanza al principio della separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo;
- (iii) definire i poteri autorizzativi dei Soggetti Apicali in modo coerente con le responsabilità ad essi assegnate;
- (iv) attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello e di aggiornamento del medesimo; e
- (v) svolgere attività di sensibilizzazione e di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite con il Modello.

### **3.3 I destinatari del Modello**

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, ai dipendenti della Società, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

I consulenti, i collaboratori esterni, i fornitori ed i partner sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati da Pains S.p.A., tramite apposite clausole contrattuali.

La Società provvede a verificare se i principi etici su cui si basano le attività dei consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partner medesimi risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico della Società.

### **3.4 Struttura del Modello**

Il presente Modello è composto da una Parte Generale, che contiene i principi e le regole generali del Modello e da una Parte Speciale, che costituisce il cuore del Modello.

La Parte Generale descrive il quadro normativo di riferimento del Modello, individua i destinatari e definisce la finalità e la struttura. Detta, inoltre, le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza, le regole che presiedono l'aggiornamento del Modello, il sistema disciplinare, gli obblighi di comunicazione e diffusione del Modello e la formazione del personale.

La Parte Speciale si occupa invece di individuare le fattispecie di reato che debbono essere prevenute, e le attività "sensibili" (quelle cioè dove è teoricamente possibile la commissione del reato). A questo proposito, la Società ha individuato otto categorie di reati che possono rilevare (i Reati):

- i reati contro la Pubblica Amministrazione
- i reati societari
- i reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- I reati commessi con violazione delle norme ambientali
- I delitti contro la fede pubblica, l'industria e il commercio e in materia di violazione del diritto di autore
- i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di auto riciclaggio
- i reati informatici
- i reati tributari

Per ciascuna tipologia di reato, la Parte Speciale contiene le ipotesi di reato potenzialmente configurabili per la società e le attività sensibili, le norme di comportamento che devono guidare i Destinatari del Modello nella gestione delle attività aziendali.

Al presente Modello sono inoltre allegati i protocolli di prevenzione in cui sono indicate le regole di organizzazione e controllo da adottare al fine di prevenire condotte illecite, Allegato 2.

### **3.5 Modifiche e integrazioni del Modello**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, ai sensi del quale il Modello costituisce un atto adottato dall'“organo dirigente” dell'Ente, la Società adotta, anche sulla base anche di indicazioni e proposte provenienti dall'Organismo di Vigilanza, modifiche al Modello e adotta le integrazioni dello stesso, a seguito di:

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001 ed ai reati e illeciti amministrativi;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modificano in modo non marginale l'assetto organizzativo dell'Ente.

### **3.6 Modalità operative seguite per l'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo**

#### **3.6.1 Risk Assessment - Prima adozione del Modello**

Al fine di determinare per quali illeciti penali, tra quelli contemplati dal Decreto, sussistono rischi di commissione nel suo interesse o vantaggio e al fine di individuare le Aree a Rischio esistenti all'interno della propria realtà aziendale, Pains S.p.A. ha posto in essere, avvalendosi dell'opera di un consulente esterno, una attività di “*risk assessment*”, che si è svolta tramite la partecipazione del *management* aziendale ad interviste individuali e mediante la compilazione di questionari di auto-valutazione.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo o a seguito di novità normative e cambiamenti dell'assetto organizzativo.

#### **3.6.2 Le Attività Sensibili della Società**

A seguito della mappatura delle attività poste in essere dalla Società, si sono evidenziati i processi rilevanti per la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi. In ragione della specifica operatività della Società, si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione dei reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 25, 25-bis, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-undecies, 25-quinquiesdecies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001. Per quanto, invece, concerne il falso numerario (art. 25-bis), i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater), i

reati di istigazione al razzismo e alla xenofobia (art.25 terdecies), le pratiche mutilative (art. 25.quater.1), la frode per lo sport (art. 25 quaterdecies) , i delitti contro la libertà individuale (art. 25-quinquies), i reati cosiddetti “transnazionali” (art. 10 L. 146/2006), i reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 sexies); il reato relativo all’induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies), i reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies) si è ritenuto remoto il rischio della loro commissione nell’interesse o a vantaggio della medesima Pains S.p.A. e avuto riguardo all’attuale operatività della Società. Nondimeno, è parso esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello, comprensivo dei suoi allegati, sia nel Codice Etico, ove si vincolano, tra gli altri, gli esponenti aziendali della Società ed i collaboratori, fornitori e prestatori di servizi, al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità, dignità ed uguaglianza nonché rispetto delle leggi.

Sulla base dell’analisi di cui sopra, le “**Attività Sensibili**” sono risultate le seguenti:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
  - rapporti con pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio;
  - gestione dei rapporti con pubblici funzionari in occasione di visite ispettive;
  - richiesta autorizzazioni, licenze e certificazioni.
- Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.
- Selezione e assunzione del personale.
- Approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze.
- Gestione flussi monetari e finanziari.
- Gestione del bilancio e dei relativi allegati.
- Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute nel luogo di lavoro.
- Gestione degli adempimenti in materia ambientale.
- Gestione del diritto d’autore e dei titoli di proprietà industriale e dei brevetti.
- Gestione delle applicazioni software, infrastrutture e risorse informatiche.
- Gestione delle attività commerciali per prevenire i delitti contro l’industria e il commercio.
- Gestione degli adempimenti amministrativi, fiscali, tributari per prevenire la commissione dei reati tributari.

### **3.6.3 Le procedure definite dal Modello: Rilevazione del sistema di controllo interno e Gap Analysis**

Si è quindi proceduto ad effettuare, per le Attività Sensibili sopra individuate, la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi di organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno della Società e a codificare, ove necessario, in documenti scritti le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D. Lgs. 231/2001.

Al termine di un processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, la Società individua e approva le procedure riferibili alle Attività Sensibili di cui al punto 3.6.2. del presente Modello e ne assicura la corretta diffusione e applicazione in ambito aziendale.

Le procedure/regole di comportamento riconducibili al Modello si integrano con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali, in quanto funzionali al Modello, già utilizzati o operanti nell'ambito della Società.

In specifico, le aree rilevanti ai fini della richiamata normativa sono state valutate rispetto al sistema dei presidi/controlli esistenti presso la Società per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto alla *best practice* e per ricercare possibili soluzioni utili e porvi rimedio.

La Società ha provveduto altresì alla definizione del proprio Codice Etico, al fine di recepire e formalizzare i principi e le regole etico-comportamentali in relazione alle specifiche esigenze espresse dal Decreto e all'attività aziendale, nonché a definire i protocolli 231 per prevenire la commissione dei reati.

### **3.7 Codice Etico**

La Società ha provveduto alla definizione del proprio Codice Etico (Allegato 1), al fine di recepire e formalizzare i principi e le regole etico-comportamentali in relazione alle specifiche esigenze espresse dal Decreto e all'attività aziendale.

## **4. L'Organismo di Vigilanza**

### **4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza**

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto prevede, quale condizione per la concessione all'Ente dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dell'attuato Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che l'Organismo di Vigilanza ("OdV"), considerato nel suo complesso, impronti le proprie attività a criteri di *autonomia* ed *indipendenza, professionalità e continuità di azione*, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

L'*autonomia* e l'*indipendenza* dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'OdV o alcuno dei suoi componenti possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei loro compiti.

Il requisito della *professionalità* si traduce, invece, nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Con riferimento, infine, alla *continuità di azione*, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento, rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società. L'OdV può essere coadiuvato da risorse interne alla Società o da consulenti esterni.

Le indicazioni ricavabili dalla relazione illustrativa al Decreto, dalle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" di Confindustria e dalla migliore prassi suggeriscono di collocare l'OdV nell'ambito della struttura operativa dell'Ente e di far sì che tale organo abbia un collegamento diretto sia con il vertice aziendale che con l'organo di controllo. L'O.d.V. è tenuto a riferire con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Per quanto concerne la composizione dell'OdV, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono diverse soluzioni, in ragione delle dimensioni e dell'operatività dell'ente: sono, pertanto, ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell'ente, che l'attribuzione dei compiti dell'OdV a organi già esistenti. Del pari, e sempre in ragione dei connotati della persona giuridica, possono presceglersi sia strutture a composizione collegiale che monocratica.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione può, in sede di nomina dell'Organismo di Vigilanza, assumere alternativamente una delle seguenti decisioni: (i) *nominare un OdV monocratico*, costituito

da un professionista dotato di specifica e comprovata professionalità, competenza ed esperienza in materia aziendale e in attività ispettive; oppure (ii) *costituire un organismo collegiale*.

La composizione, i compiti, le prerogative e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza nonché le finalità della sua costituzione sono comunicati a tutti i livelli aziendali con Ordine di Servizio.

L'OdV resta in carica per un periodo di tre anni ed è revocabile per giusta causa o per perdita dei requisiti soggettivi di seguito indicati e può essere rieletto al termine del suo mandato.

Al fine di garantire all'OdV una piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni, in occasione della nomina, il Consiglio di Amministrazione determina le adeguate risorse finanziarie annue di cui l'OdV dispone e riconosce all'OdV un emolumento. L'OdV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.

#### *(i) Nomina*

La nomina a membri dell'OdV è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità ed alla sussistenza di adeguate competenze tecniche in materia di controllo societario.

Ove, nel corso di un mandato, l'OdV o un componente dello stesso venga meno – per dimissioni, revoca o altra causa – il Consiglio di Amministrazione procederà senza indugio alla relativa sostituzione.

Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;

4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. n. 61/2002;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
8. coloro i quali abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno alla Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
9. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

*(ii) Revoca*

Il Consiglio di Amministrazione di Pains S.p.A. può revocare i componenti dell'OdV nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato, nonché quando il Consiglio di Amministrazione venga a conoscenza di cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV.

*(iii) Decadenza*

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui, successivamente alla loro nomina:

- vengano a trovarsi in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- si accerti che gli stessi abbiano rivestito la qualifica di componenti dell'Organismo di Vigilanza in seno ad una società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a reati o a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica;
- venga accertata, da parte del Consiglio di Amministrazione, negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei relativi compiti e, in particolare, nell'individuazione e conseguente eliminazione di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

*(iv) Sospensione*

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.

Resta ferma la possibilità che il Consiglio di Amministrazione convochi l'O.d.V. ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

#### **4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'OdV è affidato il compito di:

- (i) verificare, attraverso l'acquisizione di informazioni e di documenti rilevanti e la conduzione di ispezioni, l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari dello stesso in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto per le quali sussiste un rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio della Società;
- (ii) elaborare ed attuare un programma di controllo, provvedendo alla stesura di un calendario delle relative attività;
- (iii) effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti, posti in essere nell'ambito delle Aree di Rischio;
- (iv) segnalare al Consiglio di Amministrazione le accertate violazioni del Modello;
- (v) promuovere l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei destinatari che non osservano le prescrizioni del Modello;
- (vi) verificare l'effettiva idoneità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- (vii) valutare la fondatezza delle segnalazioni di violazioni al Modello che gli pervengono;
- (viii) assicurare il riserbo sull'identità dei soggetti che comunicano possibili violazioni del Modello o la possibile commissione di un reato previsto dal Decreto nell'interesse o a vantaggio della Società;
- (ix) curare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o ad intervenute modifiche legislative;
- (x) condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento delle Aree a Rischio;

- (xi) assicurare adeguati flussi informativi verso il verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- (xii) predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per le informazioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello, che adotti modalità tali da garantire la riservatezza del soggetto comunicante;
- (xiii) promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello a tutti i livelli della struttura aziendale di Pains S.p.A.;
- (xiv) valutare periodicamente la conoscenza da parte del personale delle disposizioni del Modello, mediante interviste a campione; e
- (xv) fornire chiarimenti sul significato e su aspetti applicativi delle previsioni contenute nel Modello.

Per lo svolgimento dei propri compiti, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere a ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello. È fatto obbligo, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, di fornire le informazioni in loro possesso a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dello stesso;
- accedere, senza necessità di alcun consenso preventivo, presso tutte le strutture e/o Uffici della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- richiedere, qualora si renda necessario, l'audizione diretta dei dipendenti, degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale della Società;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, partner commerciali e revisori

Nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo, l'OdV potrà avvalersi di ogni risorsa interna a Pains S.p.A. che, di volta in volta, si rendesse a tal fine necessaria, nonché, ove occorrente, di

consulenti esterni per il compimento – sotto la propria responsabilità – delle attività indicate ai punti (i), (ii), (iii), (vi), (vii), (ix), (x), (xii), (xiii) e (xiv).

### **4.3 Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza**

Mediante apposito sistema di comunicazione interna l’OdV deve costantemente ricevere i dati e le informazioni previste dal documento “Segnalazioni e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” ed essere tempestivamente informato delle condotte poste in essere in violazione del Modello o che possono comunque assumere rilievo ai sensi del Decreto.

I Soggetti Apicali ed i dipendenti di Pains S.p.A. sono tenuti ad informare l’OdV, in forma scritta, della commissione, o della ragionevole possibilità di avvenuta commissione, nell’interesse o a vantaggio di Pains S.p.A., di un reato previsto dal Decreto e dell’intervenuta violazione del Modello.

Il dipendente che intenda segnalare la commissione di un reato previsto dal Decreto o la violazione del Modello può contattare il proprio superiore gerarchico e/o l’OdV.

L’OdV, nella valutazione delle segnalazioni ricevute, potrà ascoltare l’autore della segnalazione e/o il responsabile della violazione; l’OdV è tenuto a motivare per iscritto la propria decisione ove, a seguito di sommari accertamenti, reputi di non procedere ad una indagine interna sui fatti oggetto di segnalazione.

L’OdV deve inoltre essere tempestivamente informato di qualsiasi notizia proveniente, o di qualsiasi provvedimento emanato da pubbliche autorità, da cui risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di persone ignote, che potrebbero condurre ad una responsabilità amministrativa di Pains S.p.A. ai sensi del Decreto.

L’OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Pains S.p.A. o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L’OdV istituisce un canale di comunicazione interna che garantisca, qualora la natura della segnalazione lo richieda, la confidenzialità di quanto segnalato, in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi da parte dei vertici aziendali nei confronti del segnalante (*whistleblower protection*).

A tal fine, ogni segnalazione/comunicazione inviata all’O.d.V. è conservata dal medesimo in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni in materia di Privacy, salvo l’assolvimento dei propri compiti di *reporting* verso il vertice societario.

L'accesso a tali comunicazioni è consentito unicamente all'OdV, che si impegna a farne uso unicamente per i fini ispettivi e di verifica propri della funzione da esso ricoperta; il mancato rispetto di tale dovere di riservatezza da parte dei componenti dell'OdV costituisce inadempimento rispetto ai compiti assegnati loro dal Consiglio di Amministrazione.

Per tutti gli altri aspetti operativi si rimanda all'apposito documento che verrà emesso per regolare le "Segnalazioni e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

### **Segnalazione delle irregolarità (Whistleblowing)**

Paini S.p.A., in applicazioni alle migliori *best practices* in tema di *compliance*, ha adottato una specifica "Procedura Segnalazioni" volta a disciplinare l'istituzione e la gestione di canali di segnalazione, finalizzati ad assicurare un flusso informativo adeguato nei confronti della Società (attraverso l'Organismo di Vigilanza), per quanto riguarda irregolarità o violazioni del Modello, del Codice Etico e delle altre previsioni contenute nelle procedure aziendali.

I principi di riferimento che orientano la gestione delle segnalazioni sono i seguenti:

- ✓ **Garanzia di anonimato e riservatezza e Tutela del Segnalante:** l'Organismo di Vigilanza agirà in modo da assicurare l'assoluta riservatezza e la non divulgazione del nominativo delle persone segnalanti, così come tutte le funzioni / posizioni organizzative di Paini S.p.A. interessate dalla ricezione e trattamento delle segnalazioni, con l'obiettivo di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, o discriminazione.
- ✓ **Segnalazioni in mala fede:** l'Organismo di Vigilanza garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in mala fede e/o prive di fondamento, censurando simili condotte e informando di tali casi i soggetti/società interessati, come previsto dai principi generali del sistema sanzionatorio di cui al § 6.
- ✓ **Segnalazioni anonime:** Le segnalazioni effettuate da mittenti anonimi saranno prese in considerazione se opportunamente circostanziate e supportate da elementi fattuali. Le segnalazioni possono avere origine da qualsiasi soggetto tra cui dipendenti, membri di organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) e Società di Revisione di Paini S.p.A. e delle relative controllate, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, azionisti, partner di Paini S.p.A. o delle relative società controllate e altri soggetti terzi e devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le segnalazioni vanno indirizzate all'Organismo di Vigilanza attraverso:

- ✓ Comunicazione verbale a Organismo di Vigilanza;
- ✓ Posta elettronica: [odvpaini@gmail.com](mailto:odvpaini@gmail.com);
- ✓ Posta ordinaria: Organismo di Vigilanza di Pains S.p.A. Rubinetterie, Via Cremosina n. 43, 28076 Pogno (NO)

La Società prenderà adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dal Sistema Disciplinare, dalle procedure disciplinari in essere e dal Contratto Collettivo di Lavoro o dalle altre norme nazionali applicabili, nei confronti del personale che:

*i)* a seguito delle attività di verifica su segnalazioni, risulti responsabile della violazione di normative interne o esterne rilevanti ai fini delle segnalazioni attinenti a violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e del sistema interno di controllo.

*ii)* ometta volutamente di rilevare o riportare eventuali violazioni o minacce o adotti ritorsioni contro altri che riportano eventuali violazioni.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere sino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

#### **4.4 Comunicazioni dell'O.d.V nei confronti degli organi societari**

L'OdV informa con cadenza periodica, o in ogni caso ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello, alle violazioni accertate, all'emersione di profili critici e alla necessità di interventi di modifica o di aggiornamento dello stesso.

L'OdV invia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un rapporto semestrale nel quale illustra le attività svolte, i risultati delle verifiche effettuate e le attività da intraprendere nell'anno successivo.

### **5. Formazione del personale e informativa**

#### **5.1 Formazione del personale**

Il Modello, in ragione degli obblighi che ne derivano per il personale, entra a far parte a tutti gli effetti, contrattuali e di legge, dei regolamenti aziendali.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal responsabile delle Risorse Umane in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- (i) Personale direttivo con funzioni di rappresentanza: informativa sugli obblighi derivanti dal Modello, sulle sanzioni applicabili in caso di loro violazione e sulle relative procedure di contestazione; seminario sull'oggetto e sugli obblighi del Modello; messa a disposizione di una copia del presente Modello; organizzazione, con cadenza annuale, di un seminario sugli obblighi derivanti dal Modello per tutti i neo-assunti; comunicazioni *ad hoc* di aggiornamento sull'argomento attraverso le procedure in uso per gli ordini di servizio a cura dell'OdV;
- (ii) Personale direttivo senza funzioni di rappresentanza: invio di una specifica comunicazione, che dovrà essere oggetto di sottoscrizione in segno di accettazione, sugli obblighi derivanti dal Modello, sulle sanzioni applicabili in caso di loro violazione e sulle relative procedure di contestazione; seminario sull'oggetto e sugli obblighi del Modello; messa a disposizione di una copia del presente Modello; organizzazione, con cadenza annuale, di un seminario sugli obblighi derivanti dal Modello per tutti i neo-assunti; comunicazioni *ad hoc* di aggiornamento sull'argomento attraverso le procedure in uso per gli ordini di servizio a cura dell'OdV;
- (iii) Quadri e personale impiegatizio: invio a mezzo di e-mail con ricevuta di ritorno, o in alternativa, mediante raccomandata a mano di una specifica comunicazione informativa sugli obblighi derivanti dal Modello, sulle sanzioni applicabili in caso di loro violazione e sulle relative procedure di contestazione, con la specificazione che detto Modello è a tutti gli effetti facente parte dei regolamenti aziendali; comunicazioni *ad hoc* di aggiornamento sull'argomento attraverso le procedure in uso per gli ordini di servizio a cura dell'OdV; affissione in luoghi accessibili da parte del personale delle disposizioni del Modello, delle sanzioni applicabili in caso di loro violazione e delle relative procedure di contestazione.

## **5.2 Obblighi di collaboratori esterni, fornitori e *partners***

Nei contratti conclusi da Pains S.p.A. con i collaboratori esterni, i fornitori e i *partners* sarà previsto l'obbligo per tali soggetti di non porre in essere condotte in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tali da comportare la commissione, nell'interesse o a vantaggio di Pains S.p.A., di un reato rilevanti ai sensi del Decreto; tali contratti dovranno inoltre prevedere la violazione di tale obbligo quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ove sia applicabile la legge italiana, o di analoga disposizione – ove esistente – ai sensi della diversa legge applicabile.

## **6. Sistema disciplinare**

### **6.1 Principi generali**

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello da parte dei destinatari rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

L'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzi un reato ovvero non determini responsabilità diretta della Società.

Con specifico riferimento alle violazioni del Modello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema sanzionatorio di riferimento resta quello già previsto dalla Società, in conformità a quanto espressamente indicato dalle relative norme vigenti in materia.

### **6.2 Provvedimenti per inosservanza da parte dei dipendenti**

#### **6.2.1 Dipendenti diversi dai dirigenti**

La violazione delle regole comportamentali previste dal presente Modello e dalle procedure aziendali da parte dei dipendenti, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare rientrante nella fattispecie prevista dal Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti, quale ipotesi di illeciti disciplinari stabilite dalla Società e portate a conoscenza dei lavoratori.

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Società risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

In coerenza con il processo attualmente adottato dalla Società, si prevede che le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni al presente Modello siano quelle previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL. La procedura d'accertamento sarà condotta dall'OdV, di concerto con le funzioni competenti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

I provvedimenti di richiamo verbale e ammonizione scritta si applicano in caso di inosservanze di minor rilievo dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione di minor rilievo delle procedure e norme interne previste e/o richiamate nell'ambito delle Attività Sensibili o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il provvedimento della multa (non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare) e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni si applicano in caso di inosservanze di maggior rilievo dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione di maggior rilievo delle procedure e norme interne previste e/o richiamate nell'ambito delle Attività Sensibili, o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori. Tra i comportamenti sanzionati con la multa non superiore a tre ore di retribuzione e con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati, ancorché tentati, nonché la reiterata mancata partecipazione, senza giustificato motivo ai corsi di training relativi al D.Lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.

Il provvedimento del licenziamento con preavviso si applica in caso di violazioni di maggior rilievo rispetto a quelle che precedono e sempre compiute nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, in dispregio delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello e lesive del rapporto fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro.

Il provvedimento del licenziamento senza preavviso si applica in caso di violazioni di maggior rilievo sempre compiute nell'espletamento delle attività sensibili, in dispregio delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello e di gravità tale da non rendere possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

### **6.2.2 Dipendenti con qualifica dirigenziale**

La violazione e/o l'adozione, da parte del personale con qualifica dirigenziale, di condotte sia commissive che omissive non conformi ai principi ed alle regole di comportamento richiamate nel presente Modello ed alle prescrizioni di cui alle procedure aziendali, comporterà l'esercizio da parte di Pains S.p.A. dell'azione disciplinare, fino alla risoluzione del rapporto a norma di legge e/o di CCNL di categoria, nei casi più gravi. L'azione e/o il provvedimento saranno commisurati ad una logica di bilanciamento tra condotta trasgressiva e conseguenza disciplinare, in relazione ai seguenti parametri:

- livello di responsabilità ed autonomia del trasgressore;
- eventuale esistenza di precedenti violazioni a carico dello stesso;
- intenzionalità del comportamento e relativa gravità, intesa come il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;
- altre particolari circostanze in cui si è manifestata l'infrazione.

Costituisce illecito disciplinare sia l'omessa vigilanza da parte del dirigente circa la corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente sottoposti, delle regole e delle procedure previste dal Modello e dalle procedure aziendali nonché la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati, ancorché tentata.

### **6.2.3 Provvedimenti per inosservanza da parte di fornitori, consulenti, collaboratori esterni e partner**

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali e che i fornitori, i consulenti, i collaboratori esterni e *partner* della Società sono tenuti a rispettare, è comunicata all'Organismo di Vigilanza dal Responsabile dell'Area/Servizio a cui il contratto o il rapporto si riferiscono, mediante sintetica relazione scritta. Tali infrazioni sono sanzionabili dagli organi competenti in base alle regole interne della Società, secondo quanto previsto dalle predette clausole, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali e/o l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

Il Presidente

F.to Dott.ssa Simona Pains